

CITTADINANZA

L'Ufficio Anagrafe del Comune di Verzuolo si occupa di:

- 1) GIURAMENTI per l'acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione in seguito al Decreto di concessione della Cittadinanza per residenza o matrimonio (art.10 L.91/1992)

Il cittadino riceve dalla Prefettura il Decreto di riconoscimento della cittadinanza italiana e lo consegna all'Ufficio Anagrafe.

Viene poi fissata la data del giuramento dinnanzi al Sindaco o suo delegato. La cittadinanza italiana si acquisisce dal giorno successivo al giuramento.

I figli minori conviventi con il genitore che acquista la cittadinanza italiana diventano anch'essi cittadini italiani;

- 2) RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA AI CITTADINI STRANIERI DI ORIGINE ITALIANA (cittadinanza "Jure sanguinis" ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1 dell' 8 aprile 1991).

Per poter presentare l'istanza di riconoscimento della cittadinanza "jure sanguinis" il cittadino straniero deve essere residente nel Comune di Verzuolo.

L'istanza può essere presentata esclusivamente previa richiesta di appuntamento da fissare al n. 0175/255151.

- 3) DICHIARAZIONE DELLO STRANIERO, NATO IN ITALIA E CHE VI ABBAIA RISIEDUTO LEGALMENTE SENZA INTERRUZIONI FINO ALLA MAGGIORE ETA', DI VOLER ACQUISIRE LA CITTADINANZA (ART.4 COMMA 2 L. 1991/1992)

Occorre presentarsi presso l'Ufficio Anagrafe tra il 18° e il 19° anno di età per effettuare la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana, muniti di documento in corso di validità e regolare permesso di soggiorno.

- 4) DICHIARAZIONE DELLO STRANIERO RICONOSCIUTO COME FIGLIO DURANTE LA MAGGIORE ETA' (ART.2 legge 91/1992)

Entro un anno dal riconoscimento presso l'Ufficio Anagrafe è possibile effettuare la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana, muniti di documento in corso di validità e regolare permesso di soggiorno.

- 5) RINUNCIA ALLA CITTADINANZA ITALIANA ALLA MAGGIORE ETA' DI COLUI IL QUALE E' DIVENTATO ITALIANO A SEGUITO DI ACQUISITO DELLA CITTADINANZA DA PARTE DEL GENITORE (ART.14 L.91/1992).

Occorre recarsi presso l'Ufficio Anagrafe per effettuare la dichiarazione di rinuncia, muniti di documento in corso di validità.

- 6) DICHIARAZIONE DI CHI HA PERSO LA CITTADINANZA ITALIANA, DI VOLERLA RIACQUISTARE PREVIA FISSAZIONE DELLA RESIDENZA SUL TERRITORIO ITALIANO (ART.13 L.91/1192).

La dichiarazione deve essere resa presso l'Ufficio Anagrafe muniti di documento in corso di validità e regolare permesso di soggiorno.

N.B. Chi, trovandosi nelle condizioni di cui sopra, non ha intenzione di riacquistare la cittadinanza italiana, può rendere dichiarazione di rinuncia al riacquisto sempre entro l'anno dal rientro in Italia (art.13 Legge 91/1992)

- 7) SOGGETTI NATI IN ITALIA, FIGLI DI APOLIDI O FIGLI DI CITTADINI STRANIERI CHE NON SEGUANO LA CITTADINANZA DEI GENITORI SECONDO LA LEGGE DELLO STATO AL QUALE QUESTI APPARTENGONO (ART.1 I. 91/1992)

Coloro i quali si trovano nelle predette condizioni sono cittadini italiani "per nascita", previa presentazione all'Ufficio Anagrafe di documentazione che ne dimostri la sussistenza.